



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 6

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AP=
PROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18/2002. MO=
DIFICHE.**

L'Anno **duemilasei** addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **20:45**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
PICCININI TOMAS	Presente
BERTASI GIAMPIETRO	Presente
MARTELLI MAURO	Presente
TELLAROLI GERMANA	Presente
MARCONI SIMONETTA	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
SALAN PIERANGELO	Presente
MELOTTO MIRCO	Assente
GIAVONI PAOLO	Presente
VANONI RICCARDO	Presente
VENTURINI MARIO LUCA	Presente
BOSCHINI DANTE	Presente
FORONCELLI LIVIO	Presente
SCATOLON NICOLA	Presente
PIETROPOLI ANTONELLA	Assente
FRIGO GIOVANNI	Presente
	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. ROSANNA BARBALINARDO.

Il Sig. FORONCELLI MICHELANGELO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Regolamento Comunale per il Commercio sui aree Pubbliche approvato con deliberazione di C.C. 18/2002. Modifica.

Il Sindaco propone l'adozione della seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 23.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato un nuovo Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che dal 01.01.06 è operativo il recesso del Comune di Mozzecane dall'Unione Veronese TartaroTione, al quale era stato trasferito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.09.2001 il servizio commercio e il servizio di polizia amministrativa;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, prendendo atto dell'avvenuto recesso e del rientro del servizio commercio e del servizio di Polizia municipale in capo all'Ente;

RITENUTO adeguare il vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, apportando allo stesso le seguenti modifiche:

- **All'art. 3 comma 3: sostituire** la frase "previa comunicazione telefonica entro le ore 8 al Comando della Polizia Municipale dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase "**previa comunicazione telefonica entro le ore 8 alla Polizia Municipale del Comune di Mozzecane**";
- **All'art. 9 comma 1 abrogare** la frase "e l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni";
- **All'art. 9 comma 2 sostituire** la frase " l'Ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase "**l'Ufficio commercio del Comune di Mozzecane**";
- **All'art. 9 comma 3 sostituire** la frase " presso il Comando di Polizia Municipale" con la frase "presso la Polizia Municipale del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 10 comma 1 sostituire** la frase "ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase "l'ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 10 comma 2 sostituire** la frase " ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase "ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 12 comma 1 sostituire** la frase "tassa di smaltimento dei rifiuti solidi" con la frase " Tariffa per la gestione rifiuti urbani";
- **All'art. 12 comma 2 abrogare** la frase "inviato mensilmente dall'Ufficio tributi dell'Unione dei 5 Comuni";
- **All'art. 13 comma 2 abrogare** la frase "o all'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni";
- **All'art. 14 comma 1 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 14 comma 2 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 14 comma 4 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 14 comma 6 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 15 comma 1 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 15 comma 3 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";

- **All'art. 15 comma 4 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 15 comma 5 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 17 comma 1 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 17 comma 2 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 17 comma 3 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";
- **All'art. 27 comma 1 sostituire** la frase "l'ufficio commercio dell'Unione dei 5 Comuni" con la frase " ufficio commercio del Comune di Mozzecane";

DATO ATTO che le modifiche alla proposta sono state esaminate nella seduta del 19.01.2006 dalla commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 38 del 13.07.2004;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'art. 46 dello statuto comunale che prevede per l'approvazione e per la modificazione dei regolamenti la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale;
- l'art. 40 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

PROPONE

Per tutte le motivazioni in premessa indicate:

1. **DI APPROVARE** le modifiche al vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche in quanto il servizio dal 01.01.2006, a seguito del recesso del Comune di Mozzecane dall'Unione Veronese TartaroTione è rientrato in capo all'ente, così come descritte in premessa e riportate per comodità nel testo integrale del regolamento che viene allegato al presente provvedimento sub a) per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il regolamento diventa esecutivo dopo dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
3. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti ai settori:
 - SERVIZI ISTITUZIONALI;

OGGETTO: Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. 18/2002. Modifica.

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Il Sindaco illustra la proposta di delibera in esame.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito l'intervento del consigliere Foroncelli Livio il quale precisa, per la minoranza, di essere favorevole alle modifiche tecniche sebbene si asterranno perché la scelta sul recesso dall'Unione Veronese TartaroTione non è da loro condivisa.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. //

Astenuti n. 4 (Foroncelli Livio, Boschini, Frigo e Scatolon)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti n. 15

Con voti favorevoli n. 11

Contrari n. //

Astenuti n. 4 (Foroncelli Livio, Boschini, Frigo e Scatolon)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Mozzecane n. 6 del 26.01.06

SCHEDA MERCATO

a) Denominazione del mercato

Mercato Comunale di Mozzecane

Delibera istitutiva n. 3 del 24/01/1955.

Delibera confermativa n. 18 del 23.05.02

b) Tipologia del mercato: annuale con cadenza settimanale;

giornata di svolgimento: **GIOVEDI'**;

c) ubicazione: Viale della Repubblica

d) superficie complessiva dei posteggi: mq. **1049.55**

e) totale posteggi: n. **24**, di cui;

n. **7** del settore merceologico alimentare;

n. **16** del settore merceologico non alimentare;

n. **1** riservati ai produttori agricoli;

f) dislocazione dei posteggi:

1) su area scoperta n. 24 per una superficie complessiva di mq. 1049.55, di cui:

n. 1 riservati ai produttori agricoli;

n. 23 utilizzati da titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Di questi, n. 7. sono utilizzati per la vendita di prodotti alimentari; n. 16 per il non alimentare .

i) orari:

- operazioni di vendita: dalle ore **8** alle ore **12.30**.
- occupazione del posteggio: dalle ore **7.30** alle ore **13.30**.
- allestimento attrezzature: dalle ore **7.30** alle ore **8**.
- smontaggio attrezzature: dalle ore **12.30** alle ore **13.30**.
- sgombero del posteggio: dalle ore **13.30**.
- assegnazione ai precari: dalle ore **8** alle ore **8.30**

m) la tariffa vigente del canone/tassa di occupazione del suolo pubblico è stabilita dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone sul suolo e aree pubbliche.

Alla scheda è allegata **la planimetria**, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e le circolazione pedonale e veicolare

CAPITOLO I – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. Il mercato periodico è di tipologia annuale.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è stato istituito con deliberazione di C.C. n. 3 del 24/01/1955, approvato dalla Giunta Provinciale amministrativa nella seduta del 15/02/1955.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nella giornata di GIOVEDÌ dalle ore 8 alle ore 12.30.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n.228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato. In casi eccezionali, l'occupazione da parte del titolare può avvenire entro le ore 8.30 previa comunicazione telefonica entro le ore 8 alla Polizia Municipale del Comune di Mozzecane”;
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 12.30 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenziano:

a) l'ubicazione: VIALE DELLA REPUBBLICA;

b) superficie complessiva del mercato: mq.1999,57;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq.1049.55;

d) totale posteggi: n. 24, di cui:

- n. **7** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore alimentare;
- n. **16** riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del Decreto legislativo 114/98 per il settore extralimentare;
- n. **1** riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

e) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di:

- posteggi su area scoperta n. 24 per una superficie complessiva di 1049.55 mq.;

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- l'area destinata al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici o a tipologie merceologiche diverse da quelle previste per i singoli posteggi.

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi è effettuata in base al maggior numero di presenza maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare annualmente la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:

- maggior numero di presenze maturate nel mercato,
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - sorteggio;
2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune può richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio deve essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7 alle ore 14 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, dovranno essere posteggiati in Via G.Ferroni o in zona adiacente.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Presso il Settore Servizi Istituzionali del Comune di Mozzecane deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato, almeno in scala 1:200, con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza, divisi tra alimentare e non-alimentare e imprenditori agricoli.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio del Comune di Mozzecane ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.
3. Copia della planimetria e delle Assegnazioni delle Concessioni è depositata presso la Polizia Municipale del Comune di Mozzecane per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'ASL competente per il territorio.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. L'Ufficio Commercio del Comune di Mozzecane provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio del Comune di Mozzecane e dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, eccezione fatta per coloro che hanno correttamente segnalato il ritardo nei termini previsti indicati al precedente art. 3, comma 3.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo, secondo la tipologia merceologica del posteggio da occupare.
3. Gli operatori "precari" devono esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;

- b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa per la gestione rifiuti urbani nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi devono essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento mediante bollettino di conto corrente postale.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31.3.1998 n. 114, deve essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici suddetti che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998 n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione

delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

- a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991 n.112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo al mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuisce un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
 8. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
 9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
 10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

1. L'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi nel mercato di Mozzecane, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.
2. La procedura di assegnazione per migliorie prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore deve comunicare all'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firma per ricevuta, a partire dal 15° giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia agli altri posti che a catena si rendessero liberi.

3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore è intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
4. L'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane invita gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in migliona che devono tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
6. L'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali miglioni richieste, può procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità...) come consentito al punto 2 parte III del D.G.R. 20 luglio 2001 n.1902.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10; a tale scopo, preventivamente accerta la fattispecie contestandola all'interessato e fissa un termine per le controdeduzioni. Passato inutilmente tale termine l'ufficio Commercio dell'Unione dei 5 Comuni provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza viene giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, l'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte dell'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.
5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno **due** metri dal suolo (**tre metri** per i banchi posti in **Via della Repubblica**) e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. In nessun caso è consentito esporre o appendere la merce oltre la delimitazione del posteggio.
4. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
5. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
6. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.
7. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non deve tenere conto della porzione di tenda che superi lateralmente la concessione assegnata.
8. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

Art. 17 – Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dall'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. L'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, i mercati, previa convenzione con l'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane, che preveda comunque l'espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali a garanzia di tutti gli operatori, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.

4. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 3.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e dal regolamento Comunale d'Igiene e Veterinaria, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio deve essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica

comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, sono applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, lo stesso può essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo.

Art. 22 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie

1. Per ogni violazione alle norme regolamentari si applicano le sanzioni come specificate al successivo articolo 27.

CAPITOLO II – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 23 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
 - a. nelle seguenti strade e vie: C. Montanari, C.B.Brenzoni e Via Roma per motivi di polizia stradale;
2. Le suddette zone sono indicate con apposita tabella.

Art. 24– Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento deve comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 25 – Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 26 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Sanzioni

1. L'ufficio Commercio del Comune di Mozzecane, ricevuto il verbale inviato dal responsabile della vigilanza urbana in ordine all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 , definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applica la sanzione pecuniaria da 50 euro a 300 euro. In particolare è punito con tale sanzione chi:
 - a) non provvede alla pulizia dell'area assegnata;
 - b) occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - c) eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - d) pone in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio;

e) incorre in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 28 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 29 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001 n. 10.

Art. 30 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

INDICE

CAPITOLO I – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Tipologia del mercato.

Art. 2 – Estremi degli atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato.

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato.

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della pianta delle assegnazioni delle concessioni.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita.

Art. 17 – Funzionamento del mercato.

Art. 18 – Richiamo delle modalità di subingresso.

Art. 19 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari.

Art. 20 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse.

Art. 21 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita.

Art. 22 – Sanzioni pecuniarie e sanzioni accessorie.

CAPITOLO II – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 23 – Zone vietate.

Art. 24 – Svolgimento del commercio itinerante.

Art. 25 – Rappresentazione cartografica.

Art. 26 – Vendite a domicilio.

CAPITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Sanzioni.

Art. 28 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi.

Art. 29 – Rinvio a disposizioni di legge.

Art. 30 – Abrogazione di precedenti disposizioni.

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AP=
PROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18/2002. MO=
DIFICHE.

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Lì,16-01-06

Il Responsabile del Servizio
F.to SOAVE ELISABETTA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to FORONCELLI MICHELANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSANNA BARBALINARDO

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all'albo pretorio il 02-02-2006 e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Mozzecane, lì 02-02-2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI